

COMUNE DI VICENZA  
CONCESSIONE



In Vicenza, nella Residenza Municipale, addì

12 0 DIC 2018

TRA

Il Comune di Vicenza (codice fiscale 00516890241), rappresentato dal signor Di Pace dott. Ruggiero, nato a Trani (BT) il 7 febbraio 1957, Direttore del Settore Patrimonio, Espropri e Servizi Abitativi, domiciliato per la carica a Vicenza presso la sede comunale, che agisce in esecuzione della determinazione dirigenziale N.Gen. 2264/2018 PGN 166258 del 7 novembre 2018;

E

Guo Giulia (codice fiscale GUOGLI92A48G713M), nata a Pistoia (PT) l'8 gennaio 1992, residente a Vicenza in Strada San Giovanni n.3

Si conviene quanto segue

- 1) Il Comune di Vicenza concede in uso precario alla signora Guo Giulia l'unità immobiliare sita in Via del Mercato Nuovo n.28, presso la cinta esterna del Mercato Ortofrutticolo, avente una superficie di mq 180, individuata al Catasto Fabbricati al foglio 45 particella 58 subalterno 5, indicata nella planimetria allegata al presente atto, adibita a bar trattoria e a tabaccheria.
- 2) La durata della concessione in uso è stabilita in anni sei decorrenti dal 1° gennaio 2019.

Alla scadenza la concessione in uso potrà essere rinnovata a condizioni da determinarsi, su domanda della concessionaria da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza medesima.

In ogni caso è escluso il rinnovo tacito.

3) Il canone di concessione è stabilito in annui € 20.120,00 (ventimilacentoventi/00), da pagarsi in rate mensili anticipate presso la Tesoreria del Comune di Vicenza.

4) L'unità immobiliare concessa in uso deve essere adibita a bar trattoria e a tabaccheria. La concessionaria non potrà cambiare l'uso per cui l'unità immobiliare è stata concessa.

5) I locali di somministrazione devono essere strutturati in maniera tale da essere accessibili, oltre che dal piazzale esterno del Mercato, anche dall'interno del Mercato durante l'orario in cui questo è in attività. I locali non dovranno consentire l'accesso al Mercato a persone non autorizzate.

6) La concessionaria non può sub concedere in tutto o in parte i locali e nemmeno cedere l'atto di concessione.

7) Durante la concessione la manutenzione ordinaria dell'unità immobiliare sarà a carico della concessionaria.

8) Durante la concessione gli interventi che dovessero rendersi necessari per l'adeguamento dell'unità immobiliare alle disposizioni normative dovranno essere eseguiti dalla concessionaria, a propria cura e spese e sotto il controllo degli Uffici tecnici comunali.

Per l'esecuzione di detti interventi di adeguamento, e per le migliorie e le addizioni che i medesimi interventi apporteranno all'unità immobiliare, la concessionaria non potrà pretendere indennizzi o rimborsi, nemmeno al termine della concessione, comunque ciò avvenga.

Al termine della concessione, le addizioni eseguite dalla concessionaria nell'unità immobiliare saranno di proprietà del Comune di Vicenza.



9) La concessionaria dichiara di essere a conoscenza che l'unità immobiliare concessa in uso fa parte del complesso del Mercato Ortofrutticolo, che è soggetto al regime dei beni demaniali ai sensi dell'art. 824 del Codice civile.

In conseguenza di ciò, la concessionaria dichiara altresì di essere a conoscenza che il rapporto conseguente al presente atto è sottratto alle norme del diritto privato e soggetto alle norme del diritto amministrativo, e che la concessione ha carattere precario potendo essere revocata per motivi di interesse pubblico ed in particolare nel caso di realizzazione di progetti di ristrutturazione riguardanti il Mercato Ortofrutticolo.

10) A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente atto, la concessionaria deve costituire presso la Tesoreria comunale un deposito cauzionale pari ad € 5.030,00 (cinquemilatrenta/00).

Il deposito cauzionale può essere sostituito da fideiussione bancaria di pari importo.

11) Il Comune di Vicenza si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, qualora la concessionaria non soddisfi puntualmente a scadenza l'adempimento di qualsiasi delle condizioni stabilite con il presente atto, ed in particolare il puntuale pagamento del canone di concessione e l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo otto, precisato che ogni conseguenza dannosa dovrà essere risarcita al Comune di Vicenza.

12) Le parti danno atto che è stato redatto l'Attestato di Prestazione Energetica avente codice identificativo 80204/2018 e valido fino al 14 settembre 2028, relativo all'unità immobiliare oggetto del presente atto di concessione.



13) Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di concessione ed unicamente nelle forme e nei limiti del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy.

14) Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico della concessionaria che deve provvedere alla registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate a propria cura e spese.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. V. ...'.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. ...'.

